



Capitolato Speciale per l'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di consulenza e fornitura delle prestazioni specialistiche connesse alla sorveglianza sanitaria e al supporto al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto indicato nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, e della normativa tecnica applicabile.

I servizi di cui sopra sono svolti a favore del personale dell' Arechi Multiservice Spa.

Art. 2 – Importo e durata del contratto

La base d'asta per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, è pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00), (Iva inclusa, per le prestazioni assoggettate). Il corrispettivo che l'Arechi Multiservice Spa corrisponderà all'Aggiudicataria sarà commisurato alle prestazioni effettivamente rese, computate sulla base dei costi unitari offerti in sede di gara dall'Aggiudicataria. L'importo indicato è da considerarsi di massima, in quanto determinato sulla base dello stimato fabbisogno dell'Società, che potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione

I servizi oggetto dell'appalto consistono in attività per le quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità dell'Amministrazione o in prestazioni di natura intellettuale e sono pertanto esclusi dall'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e di stima dei conseguenti oneri di sicurezza da interferenza.

Gli oneri per la sicurezza dovuti alle interferenze per quanto sopra riportato sono posti uguale a 0,00 (zero//00).

Gli oneri per la sicurezza connessi alla specifica realizzazione dell'appalto devono essere quotati in modo separato ed esplicito da parte dell'appaltatore.

La durata del contratto è di 10 (mesi) a decorrere dal 1° marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Art. 3 - Attività di sorveglianza sanitaria

Sono oggetto dell'appalto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, comprendenti l'esecuzione delle visite di medicina del lavoro e di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione lavorativa e della verifica dello stato di salute dei lavoratori.

L'attività di sorveglianza sanitaria comprende tutte le attività connesse alla programmazione delle visite, all'esecuzione delle stesse ed alla registrazione dei dati sanitari e tutte le attività volte alla organizzazione ed alla gestione del servizio.

Sono comprese inoltre nella sorveglianza sanitaria tutte le attività complementari: sopralluoghi, incontri, riunioni, informazione, assistenza e collaborazione previste a carico del medico competente.

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, l'Aggiudicataria deve disporre di:

- un Medico Competente, avente i requisiti previsti dalla normativa vigente, avente un rapporto di lavoro/collaborazione con il concorrente di durata non inferiore a quella del contratto in oggetto (o, se di durata inferiore, con manifesta disponibilità al rinnovo/proroga del rapporto stesso);
- una Unità mobile o la disponibilità di essa con autorizzazione sanitaria per effettuare i controlli sanitari e le analisi previste presso la sede dell'Arechi Multiservice Spa;
- una sede operativa, intesa come ambulatorio a disposizione dell'appaltatore, per lo svolgimento delle visite di medicina del lavoro, ubicata nel territorio del Comune di Salerno o nelle immediate vicinanze, adeguata a garantire lo svolgimento di tutte le visite e gli accertamenti previsti per legge;
- strutture sanitarie e laboratori per l'esecuzione degli accertamenti e delle visite specialistiche aggiuntive eventualmente richieste dal medico competente, ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa.
- convenzioni attive con strutture sanitarie e laboratori per l'esecuzione degli accertamenti e delle visite specialistiche aggiuntive eventualmente richieste dal medico competente, ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa.

Le strutture sanitarie nelle quali sono effettuate le visite di medicina del lavoro ed i relativi esami ed accertamenti, devono essere poste in aree facilmente raggiungibili.

Le visite mediche comprendono le visite con il medico competente e gli accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa. Tali accertamenti includono esami clinici, biologici e strumentali mirati alla valutazione degli effetti sulla salute dei lavoratori, in relazione ai rischi connessi con lo svolgimento della mansione lavorativa. Gli accertamenti comprendono anche gli esami clinici, biologici e strumentali aggiuntivi eventualmente richiesti a seguito del parere motivato del medico competente.

L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della sorveglianza sanitaria devono essere garantiti con mezzi, a cura ed a completo carico dell'Aggiudicataria.

Sono comprese nell'attività di sorveglianza sanitaria le seguenti prestazioni:

- visite mediche intese a controllare l'assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa alla quale i lavoratori sono destinati;

- visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
- visite mediche straordinarie, richieste dai dipendenti qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali e/o all'ambiente di lavoro;
- visite e accertamenti specialistici prescritti o richiesti dal medico competente ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione;
- visita e/o parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
- gestione dei controlli sanitari a seguito di esposizione accidentale ad agenti biologici;
- controlli per la valutazione dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;
- informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti e rilascio della documentazione sanitaria all'interessato;
- gestione e aggiornamento, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, delle cartelle sanitarie e di rischio.

Le visite di medicina del lavoro comprendono tutte le visite specialistiche, gli esami di laboratorio, gli accertamenti e le vaccinazioni previsti, per le diverse mansioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le seguenti prestazioni:

- esami ematologici ed ematochimici;
- esame delle urine;
- spirometria;
- controllo funzione visiva;
- esami audiometrici;
- vaccinazioni.

Le visite specialistiche aggiuntive comprendono, a titolo esemplificativo, le seguenti specialità:

- allergologia,
- cardiologia,
- dermatologia,
- oculistica,
- ortopedia,
- radiologia;

in ogni caso l'Aggiudicatario si farà carico dell'esecuzione delle visite e degli accertamenti eventualmente richiesti dal Medico Competente, ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa.

Art. 4 – Prestazioni

Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D.Lgs. 81/08 e includono:

- a) nomina del Medico Competente;

Il medico competente:

1. collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione ed attuazione delle misure volte alla tutela della integrità psicofisica dei lavoratori;
 2. effettua gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, esprimendo contestualmente il relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica. Per questa attività istituisce e aggiorna per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio con la salvaguardia del segreto professionale;
 3. fornisce in maniera esauriente tutte le informazioni sul significato e sulla finalità degli accertamenti periodici ai lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria, informando il lavoratore in maniera compiuta sull'esito degli accertamenti predisposti, fornendo a richiesta copia della documentazione;
 4. comunica al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, risultati anonimi, collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria;
 5. effettua i sopralluoghi sui luoghi di lavoro;
 6. collabora con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
 7. collabora alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
 8. collabora con il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella Valutazione del Rischio e nella elaborazione del relativo documento ed al suo aggiornamento;
 9. consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale;
 10. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro della documentazione sanitaria in suo possesso fornendo tutte le informazioni riguardo alla conservazione.
- b) prestazioni di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio previste nei protocolli diagnostici per categorie;
La periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.

c) sorveglianza sanitaria;

La sorveglianza sanitaria comprende:

1. accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
2. accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

L' Aggiudicatario, anche se la mansione non prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria, dietro esplicita richiesta, si impegna ad effettuare le necessarie attività e verifiche ai dipendenti che presentino problematiche, anche temporanee, che rendano difficoltosa l'esecuzione della mansione svolta.

Art. 5 - Attività complementari

Le attività a carico del Medico Competente, complementari all'attività di sorveglianza sanitaria, comprendono le seguenti prestazioni:

- assistenza per la revisione del piano di sorveglianza sanitaria;
- assistenza per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- assistenza nelle attività di analisi e di monitoraggio ambientale;
- assistenza nell'esame di schede tossicologiche di prodotti utilizzati;
- collaborazione alle attività di informazione e di formazione;
- rilevazione dei dati biostatistici (risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati) da fornire in occasione delle riunioni periodiche;
- riunioni periodiche con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- supporto all'Arechi Multiservice Spa nella definizione del migliore inserimento lavorativo delle persone assunte nelle categorie protette, nella concessione del telelavoro, nell'esame delle richieste di trasformazione del tempo di lavoro;
- supporto all'Arechi Multiservice Spa nella definizione delle modalità di applicazione e di controllo di limitazioni o prescrizioni allo svolgimento della mansione lavorativa;
- supporto all'Arechi Multiservice Spa nell'esame dei casi di infortunio;
- visite periodiche degli ambienti di lavoro.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria

L'Aggiudicatario, ai fini dell'esatto svolgimento del servizio dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 81/08 e seguire le istruzioni che verranno impartite dall'Arechi Multiservice Spa. In particolare si occuperà:

- di gestire tutta l'organizzazione necessaria ai fini di eventuali prenotazioni di esami di laboratorio, gli esami strumentali e le visite specialistiche saranno effettuate sotto la diretta responsabilità del Medico competente;
- di trasmettere le cartelle cliniche del personale dell'Arechi Multiservice Spa sottoposto a sorveglianza sanitaria alla Provincia e conservate dal medico competente con le modalità di riservatezza prescritte dalla legislazione vigente.

Tali risultati non dovranno in alcun modo essere divulgati, resi pubblici o venire a conoscenza di altri soggetti che non siano interessati.

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle visite, nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale.

Le visite e gli accertamenti sanitari previsti devono essere svolti nel rispetto dei tempi indicati che non possono essere superiori a:

1. esecuzione della visita prevista nel programma: entro 30 giorni dalla scadenza indicata nell'esito della visita precedente;
2. esecuzione delle visite straordinarie e degli accertamenti specialistici: entro 15 giorni dalla richiesta;
3. trasmissione degli esiti della visita (giudizio di idoneità, cartella clinica, copia degli accertamenti per il personale): entro 10 giorni dalla data della visita.

Sono a totale onere e cura dell'Aggiudicataria tutte le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare la gestione dei servizi di sorveglianza sanitaria.

Art. 7 - Conservazione dei dati e responsabilità

I dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata. La custodia delle cartelle, durante il periodo di esecuzione delle visite, è affidata all'Aggiudicataria che deve provvedere alla loro conservazione in luogo sicuro e riservato, secondo le disposizioni normative in merito.

Il Medico Competente è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico. Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso all'Arechi Multiservice Spa, ma rimangono a carico del Medico Competente in solido con l'Aggiudicataria che lo ha individuato.

Il Medico competente deve garantire la propria presenza periodica presso la sede che ospita il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. l'individuazione dei fattori di pericolo, l'analisi e la valutazione dei rischi;
- b. la redazione ed il periodico aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi;
- c. l'aggiornamento e la verifica del programma degli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d. i sopralluoghi dei luoghi di lavoro, per la verifica delle condizioni di sicurezza e per l'individuazione delle misure per la riduzione o l'eliminazione dei rischi e la redazione dei relativi verbali e di relazioni illustrative degli esiti dei sopralluoghi effettuati;
- e. il coordinamento delle attività di indagini specialistiche ed ambientali per l'analisi delle condizioni di rischio dei luoghi di lavoro.

L'Aggiudicataria è tenuta inoltre allo svolgimento delle attività di supporto relative ai seguenti aspetti specifici inerenti la valutazione dei rischi:

- a. l'aggiornamento della documentazione alle normative vigenti in materia;
- b. la valutazione dei rischi connessi con le attività appaltate e l'individuazione delle misure per l'eliminazione dei rischi derivanti da interferenze;

Art. 8 - Consulenza al datore di lavoro

Il servizio di consulenza al Datore di Lavoro, deve riguardare l'assistenza su tutte le problematiche di tipo medico-legale pertinenti con la tutela della salute dei dipendenti

e, su richiesta del Datore di Lavoro, supporto consulenziale su problematiche emergenti nella tutela della salute dei lavoratori.

Il Medico del lavoro dovrà cooperare e fornire piena disponibilità con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Arechi Multiservice Spa in merito alla soluzione di problemi specifici che dovessero sorgere nel corso della durata dell'appalto o di esigenze di aggiornamento connesse con l'entrata in vigore di nuove norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 9 - Oneri a carico dell'aggiudicataria

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente capitolato. L'Aggiudicataria si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza.

Sono a completo carico dell'Aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Arechi Multiservice Spa:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni.

E' a totale carico dell'Aggiudicataria ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Arechi Multiservice Spa.

L'Aggiudicataria dovrà provvedere alla tenuta ed alla conservazione delle cartelle sanitarie del personale dell'Arechi Multiservice Spa, durante lo svolgimento del servizio, e dovrà fornirne copia, in singola busta sigillata per ciascun dipendente, all'Amministrazione.

E' a carico dell'Aggiudicataria anche fornire copia completa degli accertamenti sanitari effettuati al personale, unitamente al giudizio di idoneità alla mansione.

Tutti gli oneri inerenti l'espletamento delle attività di supporto, di consulenza e delle indagini ivi compresi il reperimento della documentazione, i sopralluoghi e le misurazioni, che devono essere garantiti con mezzi, a cura e a completo carico dell'Aggiudicataria.

L'Appaltatore si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta dell'Arechi Multiservice Spa, oppure alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale.

Art. 10 – Sostituzioni

Nel caso in cui durante la vigenza contrattuale si rendesse necessario sostituire il medico competente, indicato in sede di offerta tecnica, l'Aggiudicataria provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Arechi Multiservice Spa. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Medico competente, questi dovrà venir sostituito entro 15 giorni naturali dalla data dell'intervenuta cessazione, da altro soggetto fornito di analoghi requisiti professionali.

L'Aggiudicataria garantisce che l'eventuale sostituzione sarà subordinata alla verifica ed all'accettazione, da parte dell'Amministrazione, dei requisiti professionali dei sostituti.

In caso di ritardo nella sostituzione o di sostituzione con professionista non fornito di requisiti e curriculum analogo, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto con l'Aggiudicatario.

Art. 11 – Procedura e criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà affidato mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 e sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 86 dello stesso decreto. L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta a prezzi unitari.

Art. 12 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

- a) liberi professionisti, medici associati in conformità alle vigenti norme di legge, che svolgono in proprio l'attività, ciascuno per la propria specializzazione;
- b) società di medici professionisti;
- c) società fornitrici di servizi sanitari;
- d) soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari;
- e) raggruppamenti temporanei di liberi professionisti medici;
- f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti.
- g) I soggetti di cui ai punti c) e d), qualora non partecipino in associazione con professionisti medici, dovranno avere alle loro dipendenze un medico fornito dei requisiti previsti dall'art. 38 e 39 del D. Lgs. 81/08.

In sede di offerta dovranno essere indicati i tecnici responsabili del servizio da espletare, per i quali sarà indispensabile allegare dettagliato curriculum professionale, comprovante esperienza primaria nell'oggetto dell'affidamento, nonché certificato di iscrizione all'Albo Professionale per medici.

I soggetti devono possedere i necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla legge (art. 38,39,41 e 42 del D.Lgs. 163/06).

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso, per l'esercizio della attività, delle abilitazioni, iscrizioni, autorizzazioni necessarie sia per quanto concerne i medici che svolgeranno l'attività, sia per quanto concerne i presidi socio-sanitari nei quali verranno effettuati analisi, prelievi ed esami.

La mancanza o il venir meno, nel corso del contratto dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Art. 13 – Parametri indicativi per la formulazione dell'offerta

L'Arechi Multiservice Spa ha alle proprie dipendenze 117 dipendenti, suddivisi in relazione alle mansioni riconducibili ai seguenti profili professionali:

Profilo professionale numero dipendenti

- | | |
|--|----------|
| - Dipendenti con prevalente lavoro di ufficio: | 15 unità |
| - Dipendenti con lavoro in ufficio ed in esterno: | 10 unità |
| - Dipendenti addetti alle verifiche degli impianti termici | 13 unità |
| - Dipendenti addetti manutenzione immobili: | 35 unità |

- di cui
 - o Muratori decoratori 11 unità
 - o Fabbri 4 unità
 - o Falegnami 4 unità
 - o Giardinieri 5 unità
 - o Elettricisti 5 unità
 - o Idraulici 4 unità
 - o Addetti alla logistica 2 unità
- Dipendenti addetti manutenzione strade: 20 unità
- Dipendenti addetti alla sorveglianza museale: 24 unità

A. Esami di laboratorio e visite specialistiche

Esame	N.°	Prezzo offerto	Totale
Visiotest per addetti ai videoterminali	30		
Audiometria	40		
Spirometria	60		
Elettrocardiogramma	70		
Vaccinazione antitetanica	50		
Alcool test	60		
Esami ematochimici (azotemia, glicemia, creatininemia, transaminasemia, GGT, quadro siero proteico, emocromo completo con formula, esame urine)	60		
IGE Totali	20		
Transferrina Carboidrato Carente – CDT	20		
Screening ricerca sostanza stupefacenti	13		
Unità mobile con autorizzazione sanitaria (ingressi)	2		
Visita otorinolaringoiatrica con prove vestibolari	20		
Visita oculistica	4		
Esame impedenziometrico	2		
PCH /Colinesterasi	12		
TOTALE			

B. Incarico di medico competente comprensivo dell'attività di formazione e informazione :

€.....

C. Costo unitario visita medica, istruzione e aggiornamento della cartella sanitaria :

€.....

D. Oneri specifici per la sicurezza: €.....

Totale offerto : A+B+C+D:.....(.....)
Cifre lettere

Art. 14 - Inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o anche in parte, all'Aggiudicataria che deve dare immediato corso allo stesso.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Aggiudicataria ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

Art. 15 - Trattenute, penali e risoluzione del contratto

Durante l'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'accertamento della conformità delle prestazioni rese, riservandosi il diritto di effettuare il controllo ed il monitoraggio sull'esecuzione del servizio.

Qualora l'Amministrazione rilevasse inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del servizio o altre violazioni al presente capitolato, applicherà una penalità pari a € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata.

Le trattenute o le penali saranno applicate, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, precedute da regolare contestazione dell'inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. alla quale la società aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Dopo 3 formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione provinciale potrà promuovere la risoluzione del contratto.

Art. 16 - Variazioni dell'entità del servizio

Variazioni in più o in meno del 10% del numero del personale oggetto del servizio, come pure del numero delle unità lavorative ascrivibili alle diverse mansioni, non daranno luogo a variazioni delle condizioni contrattuali. Gli incrementi o le diminuzioni di prestazioni dovuti a maggiori o minori lavoratori da assoggettare a sorveglianza sanitaria, da formare o da informare sono riconosciuti sulla base dei costi unitari espressi dall'Aggiudicataria in sede di gara.

L'Arechi Multiservice Spa si riserva la piena facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di aumentare o ridurre il servizio o parte di esso in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso comunicato al Responsabile della Prestazione.

Art. 17 - Recesso

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Aggiudicataria, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Aggiudicataria unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Art. 18 – Responsabilità

L'Aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. L'Aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e/o cose

derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ai suoi dipendenti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio. Per la copertura dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali di cui sopra, dovrà essere stipulata una polizza assicurativa, con un massimale di responsabilità civile verso terzi di almeno € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro), per sinistro, di € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) per persona, per anno assicurativo ed una validità non inferiore alla durata del servizio. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata alla sottoscrizione del contratto.

La Società Assicuratrice deve obbligarsi, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

L'aggiudicataria, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati);
3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto dell'Amministrazione a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate;

L'aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.

Art. 19 – Subappalto e cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni degli enti secondo le disposizioni vigenti.

Art. 20 – Corrispettivi e pagamenti

I corrispettivi del servizio oggetto dell'appalto saranno pagati previa emissione della idonea fattura. Tali prezzi si intendono onnicomprensivi e l'Aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, si impegna a non richiedere corrispettivi aggiuntivi.

L'Aggiudicataria fatturerà i servizi resi con cadenza trimestrale posticipata. Le fatture dovranno essere inviate con nota di accompagnamento dell'Aggiudicataria e corredate da relazione analitica illustrativa delle prestazioni svolte.

Le fatture dovranno indicare con chiarezza le attività svolte, indicando il numero delle prestazioni, i relativi costi unitari ed il costo complessivo.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese in cui sono state ricevute.

L'Aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 21 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Salerno.

Salerno 17 febbraio 2015

Il RUP
Ing. Giovanni Ragosa